

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DELLA CORTE
DEL 30 NOVEMBRE 1972 ¹

Letizia Perinciolo
contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 75-72 R

Nel procedimento 75-72 R,

LETIZIA PERINCIOLO, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Emile Drappier, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,

richiedente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Gonzague Lesort, consigliere giuridico presso la segreteria generale del Consiglio, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, 4, boulevard Royal,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con cui, in forza dell'art. 60 dello Statuto del personale, è stata sospesa la corresponsione dello stipendio.

Ritenuto in fatto che

La sig.na Letizia Perinciolo, dipendente di grado C 3 della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee dal 16 gennaio 1964, con effetto dal 25 maggio 1972 veniva assegnata alla direzione ge-

nerale A — centrale dattilografica, sezione italiana — in qualità di segretaria stenodattilografa. Essa reclamava contro tale provvedimento asserendo — con l'appoggio di certificati medici — di non es-

¹ — Lingua processuale: il francese.

sere in grado di svolgere le mansioni di dattilografa. Il Consiglio, in esito agli accertamenti effettuati dal medico fiscale, non riteneva di dover modificare il provvedimento.

Con lettera 20 giugno 1972, il direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio, avendo accertato che la Perinciolo non aveva preso servizio nell'ufficio cui era stata assegnata, le comunicava che l'assenza doveva considerarsi ingiustificata e che, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 60 dello statuto del personale, ciò avrebbe implicato la perdita del diritto alla retribuzione a partire dal 3 luglio 1972.

Con lettera 20 luglio 1972, il segretario generale del Consiglio comunicava alla Perinciolo che, eccezion fatta per il periodo di assenza per malattia dal 9 al 29 luglio 1972, la sospensione della retribuzione avrebbe continuato ad avere effetto sino a quando essa non avesse preso

servizio presso la sezione italiana della centrale dattilografica.

Il 9 ottobre la richiedente proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro il provvedimento di cui sopra. Con atto depositato in cancelleria il 20 ottobre 1972 e iscritto nel ruolo di questa Corte col numero 75-72, essa ha chiesto l'annullamento delle decisioni contenute nelle lettere 20 giugno, 20 luglio e 28 agosto 1972. Con atto separato, depositato contemporaneamente al ricorso, essa ha inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Il Consiglio delle Comunità europee, resistente, con atto depositato in cancelleria il 14 novembre 1972 a norma dell'art. 83, § 1, del regolamento di procedura, ha chiesto che l'istanza di sospensione sia respinta.

Le parti sono state sentite nell'udienza del 28 novembre 1972.

In diritto

- 1 La sig.na Perinciolo chiede che sia sospesa l'esecuzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e consistente nella sospensione del pagamento della retribuzione, provvedimento impugnato col ricorso principale.

- 2/3 Il Consiglio delle Comunità europee eccepisce l'irricevibilità dell'istanza di sospensione, adducendo che la decisione che reca pregiudizio è quella contenuta nella lettera 20 giugno 1972 del direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio e che nessun reclamo è stato proposto avverso detta decisione nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, § 2, dello statuto del personale. Esso sottolinea inoltre che l'art. 60 dello statuto ha natura imperativa e che ricorrono i presupposti per la sua applicazione.

- 4/5 A norma dell'art. 91, § 4, dello statuto del personale, come emendato dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1972 (GU 1972, n. L 160), l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato va proposta con la domanda

principale, da introdursi dopo il reclamo di cui all'art. 90, § 2, dello statuto. Nella fattispecie, la domanda principale è diretta non solo contro la decisione contenuta nella lettera 20 giugno 1972 del direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio, ma anche contro quella contenuta nella lettera 20 luglio 1972 del segretario generale.

- 6/8 Rispetto a quest'ultima decisione, il reclamo del 9 ottobre 1972 è stato proposto entro il termine stabilito dall'art. 90, § 2, dello statuto. Nel valutare la ricevibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, il giudice — che procede con rito sommario — non può prendere in esame la ricevibilità della domanda principale, la quale va accertata col rito ordinario. Posto che ricorrono i presupposti di cui al sopra menzionato art. 91, § 4, dello statuto, l'istanza di sospensione è ricevibile.
- 9/10 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione va concessa ove sussistano motivi di urgenza e il provvedimento appaia *prima facie* giustificato. Dall'art. 60, 1° comma, dello statuto del personale si desume che la perdita della retribuzione ha come causa determinante il fatto che il dipendente si è assentato dal servizio senza esservi stato autorizzato dallo statuto o dall'autorità che ha il potere di nomina.
- 11/12 La richiedente giustifica le assenze di cui trattasi adducendo l'invalidità da cui sarebbe colpita, invalidità che la renderebbe incapace di svolgere le mansioni di dattilografa inerenti al posto assegnatole. Il dipendente, benché possa chiedere che venga accertata in via amministrativa o, se del caso, giurisdizionale, l'invalidità da cui asserisce di essere colpito, non può trarre dalla stessa invalidità un motivo legittimo per assentarsi dal servizio — eccettuati i casi d'impossibilità materiale — senza il consenso dell'autorità che ha il potere di nomina.
- 13/14 Il modo in cui egli svolge le mansioni affidategli può, per contro, fornire a detta autorità utili elementi di valutazione. Non avendo quindi la richiedente giustificato *prima facie* la sua istanza, non vi è motivo di concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con cui è stato sospeso, nei suoi confronti, il pagamento della retribuzione.

Sulle spese

- 15 Allo stato degli atti, è opportuno soprassedere ad ogni decisione circa le spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa;

sentite le osservazioni orali delle parti;

visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 60, 90 e 91;

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia, in ispecie gli artt. 83 e 95;

IL PRESIDENTE DELLA I SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

statuendo d'urgenza

così provvede:

1° È respinta l'istanza diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento — adottato in forza dell'art. 60 dello statuto del personale — con cui è stato sospeso, nei confronti della sig.na Letizia Perinciolo, il pagamento della retribuzione.

2° È riservata ogni decisione sulle spese.

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 30 novembre 1972.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della I Sezione

R. Monaco